

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 561/AV1 DEL 30/05/2017**

**Oggetto: [ ACCORDO TRA ASUR AREA VASTA 1 ED ASUR AREA VASTA 2 PER  
PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CITOPATOLOGIA ANNO 2017 ]**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

- . . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare, dal 01 Gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'accordo di prestazioni di consulenza specialistica di citologia di secondo livello per completamento diagnosi in associazione alle risultanze dello screening mammografico, nonché del corretto inquadramento diagnostico dei soggetti presentanti problematiche evidenziate all'indagine ecografica della tiroide con l'Area Vasta 2 da espletarsi presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 1 stabilimento di Urbino così come risulta nel testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che, stante quanto stabilito nella determina Dg Asur n. 400/2006, che il rapporto economico relativo al suddetto accordo viene regolato ai sensi del punto 4 lettera b2) della determina del Direttore Generale dell'Asur Marche n. 400/2006, e che pertanto dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio sezionale dell'Area Vasta 1, in quanto, trattandosi di operazioni interne, l'importo sarà

corrisposto dall'Area Vasta 2 e successivamente regolato tra le Aree Vaste e rilevato in sede di contabilità analitica;

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace il giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale Marche 36/2013;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Medica di Presidio per gli eventuali provvedimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'articolo 17 della legge regionale Marche n. 26/1996 e s.m.i.

*Dr. Giovanni Fiorenzuolo*

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(Direzione Amministrativa Ospedaliera )**

***Normativa di riferimento***

- D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. ad oggetto: Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.06.2000;
- Legge Regionale Marche n. 26/1996 ad oggetto: " Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- Determina del Direttore Generale dell'Asur Marche n. 400 del 09.06.2006;

***Motivazione***

Con nota prot. 19123 del 06.03.2017, il Direttore dell'Area Vasta 1 Dr. Giovanni Fiorenzuolo chiedeva al Direttore dell' Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua, al fine di garantire le esigenze diagnostiche dell' U.O. Diagnostica per Immagini dell' Area Vasta 1, di procedere per l'anno 2017 alla formalizzazione dell'Accordo tra le Aree Vaste: 1 e 2 relativamente alla consulenza in favore dell'Area Vasta 1 al fine di garantire attività di "citologia di secondo livello per completamento diagnosi in associazione alle risultanze dello screening mammografico, nonché del corretto inquadramento diagnostico dei soggetti presentanti problematiche evidenziate all'indagine ecografica della tiroide"

Relativamente alle modalità, emergeva la necessità di un accesso settimanale di tre ore;

Con nota prot. 21271 del 10.03.2017 ha confermato la disponibilità alla formalizzazione dell'Accordo tra le Aree Vaste: 1 e 2 relativamente all' attività di "citologia di secondo livello per completamento diagnosi in associazione alle risultanze dello screening mammografico, nonché del corretto inquadramento diagnostico dei soggetti presentanti problematiche evidenziate all'indagine ecografica della tiroide".

Stante quanto disposto con determina del Direttore Generale dell'Asur Marche n. 400 del 09.02.2006, si prende atto che la prestazione oggetto dell'accordo non comporta oneri a carico dell'Area Vasta 1 in quanto, trattandosi di operazioni interne, l'importo sarà corrisposto dall'Area Vasta 2 e successivamente regolato tra le Aree Vaste e rilevato in sede di contabilità analitica.

***Esito dell'istruttoria:***

***Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone:***

1. di approvare, dal 01 Gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'accordo di prestazioni di consulenza specialistica di citologia di secondo livello per completamento diagnosi in associazione alle risultanze dello screening mammografico, nonché del corretto inquadramento diagnostico dei soggetti presentanti problematiche evidenziate all'indagine ecografica della tiroide con l'Area Vasta 2 da espletarsi presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 1 stabilimento di Urbino così come risulta nel testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che, stante quanto stabilito nella determina Dg Asur n. 400/2006, che il rapporto economico relativo al suddetto accordo viene regolato ai sensi del punto 4 lettera b2) della determina del Direttore Generale dell'Asur Marche n. 400/2006, e che pertanto dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio sezionale dell'Area Vasta 1, in quanto, trattandosi di operazioni interne, l'importo sarà corrisposto dall'Area Vasta 2 e successivamente regolato tra le Aree Vaste e rilevato in sede di contabilità analitica;
3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace il giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale Marche 36/2013;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Medica di Presidio per gli eventuali provvedimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'articolo 17 della legge regionale Marche n. 26/1996 e s.m.i.

*Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Gaetano Panebianco*

## **Attestazione del Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1**

Il Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero di Area Vasta 1 attesta la regolarità della presente determina sotto il profilo tecnico e della legittimità dell'atto e ne propone l'adozione

*Il Direttore Amministrativo Ospedaliero  
Dott. Francesco Angioni*

### *RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE*

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun costo a carico del Bilancio sezionale dell'Area Vasta 1

*IL DIRIGENTE U.O.  
CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott. ssa Anna Olivetti*

*IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO  
Dott. ssa Laura Cardinali*

**- ALLEGATI -**

**ACCORDO  
PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CITOPATOLOGIA  
ANNO 2017**

**TRA**

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1 con sede a Fano C.F. e P.I. 02175860424, in persona del Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 20.11.1953, domiciliato presso la sede della Area Vasta territoriale stessa in Fano;

**E**

l'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 con sede a Fabriano, C.F. e P.I. 02175860424, in persona del Direttore di Area Vasta Ing. Maurizio Bevilacqua nato ad Ancona il 19/08/1959 domiciliato presso la sede della Area Vasta territoriale stessa in Fabriano

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
OGGETTO**

l'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 si impegna a garantire in favore dell'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1, mediante personale medico della U.O. Citopatologia Diagnostica alle proprie dipendenze , attività di consulenza avente per oggetto:

- esecuzione di ago aspirati eco guidati, eventuale estemporanea e lettura dei preparati citologici estemporanei
- lettura preparati citologici

In particolare a completamento dello screening mammografico e patologie della tiroide.

**ART. 2  
LUOGO DELLA PRESTAZIONE**

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 verrà espletata presso le strutture dell' Area Vasta Territoriale n. 1 dal personale medico della U.O. Citopatologia Diagnostica dell'Area Vasta territoriale n. 2.

### **ART. 3 MODALITA' ORGANIZZATIVE E FREQUENZA**

Al fine di garantire il continuo e corretto svolgimento dell'attività della presente convenzione, il calendario dei giorni e degli orari di svolgimento del servizio sono concordati preventivamente tra il Responsabile della U.O. Citopatologia Diagnostica dell'Area Vasta territoriale n. 2 e la Direzione Medica Ospedaliera dell'Area Vasta Territoriale n. 1 con modalità compatibili con l'attività istituzionale.

Viene previsto n° 1 accesso settimanale della durata di 3 (tre) ore e la lettura dei preparati citologici.

L'impegno del personale della ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 consisterà nell'esecuzione delle procedure individuate all'art. 1.

L'attività di cui sopra sarà garantita da parte del personale medico della U.O. Citopatologia Diagnostica dell'Area Vasta territoriale n. 2, fuori orario di servizio e l'attestazione della presenza sarà rilevata mediante utilizzo dei sistemi automatici (badge marcatempo individuale).

### **ART. 5 RAPPORTI ECONOMICI**

L'attività resa ai sensi della presente accordo verrà regolata economicamente con modalità e condizioni previste nella determina del Direttore Generale Asur n 400/2006.

L' ASUR Area Vasta territoriale n. 1 trasmetterà all' ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, con cadenza mensile, l'elenco delle prestazioni rese per permettere alle stesse due Aree Vaste di provvedere alle necessarie rettifiche, ai fini della contabilità analitica, come scambi tra Aree Vaste.

### **ART. 6 DURATA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE**

Il presente accordo produce i suoi effetti con decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017.

La stessa potrà essere rinnovata alla scadenza per concorde volontà delle parti, previa l'adozione dei necessari provvedimenti entro due mesi prima della scadenza.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza, mediante apposita comunicazione, da inviare almeno trenta giorni prima che il recesso sia operativo, con lettera raccomandata A.R.

### **Art. 7 CLAUSOLA DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, che sottoscrive la presente convenzione nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della convenzione medesima, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1 e dei quali venga a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e ss.mmi.i..

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall' ASUR Area Vasta Territoriale n. 1 nella regolamentazione della protezione dei dati personali e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, in ogni caso, garantisce espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazioni e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso.

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento dei dati, ha facoltà di richiedere all' ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, e verificare in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

## **ART. 8 FORO COMPETENTE**

Si individua il Foro di Pesaro quale autorità giudiziaria esclusivamente competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed alla esecuzione della presente convenzione.

## **ART. 9 CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta, in conformità con le norme vigenti in materia, i singoli problemi che dovessero emergere per il migliore funzionamento del servizio.

## **ART. 10 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, redatta in tre originali, esenti da bollo ai sensi dell'art.16 tabella allegato B del D.P.R. n. 995/1982. è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Fabriano, li \_\_\_\_\_

Fano, li \_\_\_\_\_

*Il Direttore Area Vasta n. 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua*

*Il Direttore Area Vasta 1  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo*